

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DECRETA

REGOLAMENTO ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA LUM “GIUSEPPE
DEGENNARO”

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Immatricolazione e iscrizione ai Corsi di Studio

Articolo 4 - Abbreviazioni di carriera per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41)

Articolo 5 - Accesso alla prova finale del Corso di studio

Articolo 6 - Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

Articolo 7 - Tasse e contribuzioni per iscrizione contemporanea a due Corsi di istruzione superiore

Articolo 8 - Iscrizioni ai programmi di Double Degrees

Articolo 9 - Iscrivere a un singolo insegnamento

Articolo 10 - Rinuncia agli studi, decadenza, sospensione

Articolo 11 - Trasferimento ad Altro Ateneo

Articolo 12 - Esenzioni da tasse e contributi

Articolo 13 - Esami e prova finale

Articolo 14 - Adeguamenti Tasse e Contributi

Articolo 15 - Contributi speciali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative per tasse e i contributi delle immatricolazioni e delle iscrizioni ai Corsi di studio di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università LUM “Giuseppe Degennaro”.
2. Le norme, le modalità e le scadenze contenute nel presente Regolamento si danno per conosciute ed accettate da chi si immatricola e si iscrive presso l'Università LUM “Giuseppe Degennaro”.
3. Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante il sito internet dell'Università LUM “Giuseppe Degennaro”, www.lum.it.
4. Le procedure amministrative per i Corsi di Dottorato, di Master, di Specializzazione, di Perfezionamento sono contenute nei rispettivi Regolamenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Per **Dipartimenti** si intendono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività didattico-formative e quelle di ricerca scientifica, omogenee per fini e/o per metodi. I Dipartimenti provvedono alla gestione e all'organizzazione dei Corsi di studio. Il processo

organizzativo interno ed il funzionamento dei Dipartimenti sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.

2. Per **Corsi di studio** si intendono i Corsi di laurea (di durata triennale) e i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. Con l'introduzione degli ordinamenti D.M. 509/99, ora D.M. 270/04, gli studenti conseguono il titolo di studio (laurea o laurea magistrale) nella **Classe** di riferimento del Corso a cui sono iscritti. Le **Classi** sono definite da una denominazione e da un codice alfanumerico. Tutti i Corsi appartenenti ad una classe devono rispettare le caratteristiche minime in relazione agli obiettivi formativi e alle attività formative necessarie per conseguire il titolo di studio.
4. I titoli conseguiti nei **Corsi di studio ad ordinamento UE** (ad esempio, LM-41 – Medicina e Chirurgia) sono riconosciuti in tutti i Paesi UE, senza bisogno di specifiche convenzioni.
5. Il **Doppio titolo (*double degree*)** viene rilasciato nei Corsi di studio che prevedono la possibilità di conseguire un titolo sia in Italia sia nel Paese di appartenenza dell'Università con cui è stata stipulata una convenzione. Per tutti gli altri Corsi che non sono ad ordinamento UE o che non prevedono convenzione con altri Paesi, è possibile chiedere il riconoscimento del titolo in base alle norme di ciascun Paese.
6. Il sistema di **contribuzione** dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro" (d'ora in poi Ateneo o Università LUM) è definito **unico** in quanto non prevede la suddivisione in fasce di reddito.

Articolo 3

Immatricolazione e iscrizione ai Corsi di Studio

1. Le date per l'inizio e la fine delle immatricolazioni al primo anno dei Corsi di Studio sono indicate dal "Manifesto degli Studi" pubblicato tra marzo e luglio di ogni anno sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
2. Le immatricolazioni seguono l'ordine cronologico delle domande sino al completamento dei posti disponibili, salvo proroghe.
3. Per i Corsi di Studio a numero programmato l'iscrizione al Corso stesso avviene sulla base della graduatoria di merito definita in funzione del punteggio conseguito da ciascun candidato nelle rispettive prove di ammissione. I termini e le modalità di partecipazione alla prova di ammissione sono stabiliti nei Bandi di concorso per l'ammissione degli studenti al primo anno del rispettivo Corso di Studio. I Bandi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
4. L'ammontare e le scadenze della tassa regionale e del contributo unico sono indicati nel "Manifesto degli Studi" pubblicato tra marzo e luglio di ogni anno sul sito web istituzionale dell'Ateneo. L'importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario è definito dalle deliberazioni dei competenti Organi della Regione Puglia.
5. Il contributo unico può essere corrisposto in rate. Il numero e le date di scadenza delle rate sono indicati dal "Manifesto degli Studi".
6. Le procedure di iscrizione sono effettuate esclusivamente per via telematica entro e non oltre la data indicata nel "Manifesto degli Studi".
7. Sono previste Borse di studio parziali per studenti meritevoli che si iscrivono ai Corsi di studio. L'ammontare, le modalità e le condizioni per l'erogazione delle Borse di studio sono indicati nel "Manifesto degli Studi".
8. Sono previste esenzioni totali o parziali a termini di legge vigente per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap. L'ammontare, le modalità e le condizioni per l'esenzione sono indicati nel "Manifesto degli Studi".
9. L'iscrizione per gli anni successivi dei Corsi di Studio non a numero programmato si intende ad ogni effetto tacitamente rinnovata se entro il termine per il pagamento della I rata d'iscrizione agli anni successivi indicata dal "Manifesto degli Studi" lo studente non ha

presentato rinuncia agli studi secondo le forme e le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

10. I bollettini di pagamento riferiti al contributo per gli anni successivi, unitamente al pagamento del bollo, saranno presenti nella sezione "pagamenti" online di Esse 3, pagando gli stessi si andrà a regolarizzare il rinnovo all'anno successivo già espresso nel modulo di immatricolazione.
11. In caso di ritardo da uno a trenta giorni nel pagamento delle summenzionate rate, sarà applicata una indennità amministrativa pari al 5%. A decorrere dal trentunesimo giorno di ritardato pagamento, alla rata dovuta sarà applicata una indennità amministrativa pari al 10%. Le indennità amministrative per ritardato pagamento non sono cumulative.

Articolo 4

Abbreviazioni di carriera per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41)

1. L'Università LUM, al fine di dare copertura ad eventuali posti risultanti disponibili relativamente alla coorte di un anno accademico successivo al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), può emanare specifici Bandi a termini di legge. Qualora l'Università decidesse di non emanare i summenzionati Bandi, si attiva la procedura di cui ai successivi commi da 2 a 10.
2. Gli studenti in posizione utile nella graduatoria di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), che hanno perfezionato l'iscrizione al Corso di studi, possono chiedere l'abbreviazione di carriera e, conseguentemente, l'iscrizione agli anni successivi al Corso di laurea, subordinatamente al possesso dei requisiti definiti nel comma successivo ed alla imprescindibile disponibilità di posti nella coorte dell'anno accademico considerato.
3. Possono richiedere l'abbreviazione di carriera gli studenti che hanno in precedenza conseguito il titolo o comunque svolto parte del percorso formativo in una delle seguenti Classi di laurea o laurea magistrale: L-2; L-13; LM-6; LM-9; LM-13; LM-42; LM-46; LM-41.
4. Possono altresì richiedere l'abbreviazione di carriera gli studenti che hanno in precedenza conseguito il titolo in Corsi di laurea di precedenti ordinamenti equiparati alle sopracitate classi ai sensi del Decreto interministeriale del 8 luglio 2009 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, no. 233), unicamente nel caso in cui venga convalidata parzialmente o interamente più della metà dei crediti formativi (CFU) degli insegnamenti relativi ad attività di base o caratterizzanti previsti nel primo anno di Corso. Il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio, potrà valutare l'adozione di un piano di studi individuale proposto dallo studente, al fine di consentire la frequenza dei Corsi del primo anno di cui rimane in debito.
5. Alla domanda di convalida dei crediti conseguiti in altra carriera e di abbreviazione di carriera devono essere allegati: Diploma di laurea o laurea magistrale (se conseguita); elenco delle prove di profitto sostenute con indicazione sia del Corso di studi di provenienza, sia dei CFU acquisiti, della data di sostenimento delle prove, del voto conseguito e dei relativi settori scientifico disciplinari (SSD); programma dettagliato del relativo anno di tutti gli insegnamenti dei quali si è sostenuta la prova di profitto di cui viene chiesta convalida.
6. Per gli studenti provenienti da Corsi di studio di un Ateneo straniero comunitario o extracomunitario la documentazione di cui al comma precedente deve essere prodotta su carta intestata dell'Università straniera di provenienza con timbro della stessa e firma del funzionario competente oltre che della certificazione di valore degli stessi documenti. Si ribadisce quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 del Regolamento didattico in merito alla obsolescenza dei crediti ("Non sono riconoscibili crediti conseguiti da più di 10 anni").

7. La valutazione delle carriere pregresse è demandata al Consiglio di Dipartimento del Corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia, che procederà ad approvare la richiesta in funzione della posizione in graduatoria e nel limite inderogabile del numero di posti disponibili.
8. Gli esiti della valutazione delle domande di partecipazione alla procedura per l'abbreviazione di carriera e la relativa graduatoria verrà inviata via mail o pubblicata sul sito di Ateneo nella pagina del Corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia. I candidati collocatosi in posizione utile nella graduatoria di ammissione ad anni successivi al primo sono tenuti a perfezionare l'iscrizione secondo le modalità e i termini che verranno indicati con apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo nella pagina Corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia.
9. Nel caso di rinuncia del candidato all'abbreviazione di carriera si procederà all'ulteriore scorrimento della graduatoria. In caso di accettazione la Segreteria provvederà a trasferire il candidato alla coorte dell'anno successivo.
10. L'abbreviazione di carriera verrà concessa, nel limite di posti disponibili, in funzione della posizione del richiedente nella graduatoria di ammissione. Per ogni anno accademico, il Consiglio Amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento del Corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia, indica:

Anno di corso con riferimento all'anno accademico	Coorte di riferimento	Posti disponibili per abbreviazione di carriera

Articolo 5

Accesso alla prova finale del Corso di studio

1. Ai fini del perfezionamento della iscrizione ad una specifica sessione di discussione della prova finale del Corso di Studio, lo studente oltre la compilazione della domanda di Laurea è tenuto al pagamento del contributo di laurea. L'importo e le modalità di pagamento sono definite nel "Manifesto degli Studi".
2. Sono previste esenzioni totali o parziali, a termini di legge vigente, per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap. L'ammontare, le modalità e le condizioni per l'esenzione sono indicati nel "Manifesto degli Studi".

Articolo 6

Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

1. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due Corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33, e dai relativi decreti attuativi.
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due Corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe.
3. L'iscrizione a due Corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse è consentita qualora i due Corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
4. È consentita l'iscrizione a un Corso di laurea o di laurea magistrale e a un Corso di master, a un Corso di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei Corsi di specializzazione medica. Non è consentita la contemporanea iscrizione allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni.
5. Per lo studente che risulti già iscritto ad un Corso di laurea che prevede la frequenza obbligatoria delle lezioni, l'iscrizione ad un secondo Corso di laurea è consentita soltanto se il Regolamento di quest'ultimo: a) non prescrive anch'esso l'obbligatorietà della frequenza delle lezioni; oppure b) consenta la frequenza in modalità a distanza entro i limiti consentiti dalla normativa vigente

(resta salva la valutazione preliminare - sotto il profilo dell'organizzazione e della sostenibilità di tali servizi - da parte delle strutture didattiche dell'Università LUM). L'obbligatorietà delle attività laboratoriali e dei tirocini non rientra tra i caratteri ostativi all'iscrizione contemporanea a due Corsi di laurea.

6. Nel caso di iscrizione a due Corsi a numero programmato, è necessario essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i Corsi.
7. Gli studenti e le studentesse devono dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo Corso di studio e sono tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione. Nel caso in cui uno dei Corsi non si svolga presso l'Università LUM, tale dichiarazione deve essere presentata sia all'Università LUM che all'altra istituzione interessata.
8. Su istanza dello studente è possibile riconoscere le attività formative svolte in uno dei Corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto.
9. Nel caso in cui si richieda il passaggio per iscriversi a un secondo Corso di studio è necessario dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo Corso di studio.
10. Nel caso in cui si richieda il trasferimento per iscriversi a un secondo Corso di studio è necessario dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo Corso di studio e autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione. Tale dichiarazione deve essere presentata sia all'Università LUM che all'istituzione di provenienza.
11. Lo studente che intenda usufruire della doppia iscrizione deve presentare annualmente una dichiarazione in cui esprime l'intenzione di iscriversi ad un secondo Corso di studio e autocertifica il possesso dei requisiti necessari. In caso di iscrizione a Corsi di studio presso due Atenei diversi, tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso di passaggio di Corso all'interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di Corso tra Atenei diversi.

Articolo 7

Tasse e contribuzioni per iscrizione contemporanea a due Corsi di istruzione superiore

1. In caso di iscrizione contemporanea a due Corsi di studi, la contribuzione unica per l'iscrizione contemporanea è determinata separatamente per i due Corsi a cui lo studente è iscritto in funzione del tipo di Corso e del numero di anni di iscrizione, sulla base di quanto indicato sul "Manifesto degli Studi" pubblicato tra marzo e luglio di ogni anno sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
2. Lo studente iscritto ad un Corso di studio, che usufruisce dei benefici per il diritto allo studio universitario, non può scegliere il successivo Corso di studio cui eventualmente si iscrive per usufruire dei medesimi benefici (art. 7, comma 1, secondo periodo del DM 930/2022). Qualora uno studente iscritto ad un Corso di studio non abbia usufruito dei benefici per il diritto allo studio, può chiedere i medesimi benefici (mai richiesti) per il secondo Corso di studio.
3. Per la contemporanea iscrizione presso due atenei della Regione Puglia la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata all'Ateneo di prima iscrizione. Per le doppie iscrizioni in Atenei di Regioni diverse, la tassa regionale deve essere versata presso entrambi gli Atenei.
4. Per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due Corsi di studio, lo studente individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario. Lo studente già iscritto ad un Corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio universitario, la seconda iscrizione.
5. Possono essere definite agevolazioni economiche in favore dello studente qualora esso si iscriva a due Corsi di Studi erogati dall'Università LUM. Qualora siano deliberate dagli Organi

competenti, tali agevolazioni, ed i relativi titoli necessari per l'ottenimento, sono definite nel "Manifesto degli Studi".

Articolo 8

Iscrizioni ai programmi di Double Degrees

1. Gli studenti dell'università LUM possono partecipare ai programmi dei *Double Degrees* secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate fra l'Università LUM e le Università straniere.
2. La partecipazione ai programmi *Double Degrees* è vincolata al regolare pagamento del contributo unico e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo quanto previsto dal "Manifesto degli Studi" pubblicato tra marzo e luglio di ogni anno sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 9

Iscriversi a un singolo insegnamento

1. È possibile iscriversi, senza l'obbligo di immatricolazione, ad un singolo insegnamento attivato, nell'anno accademico di riferimento, presso i Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo.
2. I singoli insegnamenti sono classificati nelle seguenti tre tipologie: a) corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale; b) corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti la partecipazione a concorsi; c) corsi singoli per studenti iscritti a Università estere.
3. L'iscrizione ai Corsi singoli ha la durata di un anno accademico, consente il sostenimento dell'esame negli appelli previsti nelle sessioni relative all'anno accademico di iscrizione, prevede il rilascio di regolare certificazione.
4. La carriera relativa ai Corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento degli esami degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico. Per l'eventuale frequenza di Corsi nell'anno accademico successivo è necessaria una nuova domanda.
5. L'iscrizione a un insegnamento non attribuisce lo status di studente universitario, ma conferisce il diritto di accedere alle biblioteche e ai servizi strettamente connessi all'insegnamento al quale è riferita l'iscrizione.
6. La tassa di iscrizione per un singolo insegnamento, per anno, indipendentemente dal numero di CFU dell'insegnamento stesso, è definita nel "Manifesto degli Studi". All'importo va aggiunto il contributo della marca da bollo.
7. Si possono iscrivere ad un singolo insegnamento coloro che sono in possesso del titolo di laurea di primo livello, di laurea specialistica, di laurea Magistrale e di laurea di vecchio ordinamento. Per l'iscrizione a un singolo Corso integrato attivato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia è titolo valido di accesso anche il Diploma di Scuola Secondaria Superiore. Il numero massimo di studenti che possono essere iscritti in sovrannumero ai Corsi integrati attivati presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia sono definiti in coerenza con quanto disposto nel relativo Regolamento di Corso di Studio, dal Regolamento Didattico di Ateneo e in una quota non superiore al 5% del numero programmato dal competente Ministero per la coorte di riferimento (arrotondato all'unità superiore).
8. L'eventuale riconoscimento delle prove di profitto dei singoli insegnamenti o dei Corsi integrati, nel caso di successive iscrizioni a Corsi di laurea o laurea Magistrale, sarà oggetto di valutazione da parte dei Consigli di Dipartimento.
9. I periodi utili per l'iscrizione sono stabiliti annualmente dall'Ateneo e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 10

Rinuncia agli studi, decadenza, sospensione

1. Lo studente può rinunciare agli studi universitari dandone comunicazione entro il termine per il pagamento della I rata d'iscrizione agli anni successivi al primo stabilito annualmente nel "Manifesto degli Studi". Non sono previsti termini per la presentazione di comunicazione di rinuncia relativamente a Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
2. Lo studente rinunciatario deve essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ateneo sia per l'anno di iscrizione in corso alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia agli studi, sia per gli anni precedenti.
3. Lo studente che presenti comunicazione di rinuncia successivamente alla data di cui al comma 1, dovrà essere in regola con i pagamenti dovuti alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia secondo quanto stabilito dal "Manifesto degli Studi".
4. Non sono previste clausole che restringano l'efficacia della rinuncia. La rinuncia è irrevocabile per lo studente, il quale non potrà far rivivere successivamente la carriera universitaria già estinta per effetto della rinuncia stessa. È dovuto un contributo per la rinuncia il cui ammontare è stabilito nel "Manifesto degli Studi". La domanda di rinuncia agli studi si intende perfezionata con il pagamento del predetto contributo.
5. Lo studente rinunciatario può effettuare una nuova immatricolazione allo stesso Corso di Studio, a condizione che esso sia ancora attivo nell'Ateneo, chiedendo il riconoscimento degli esami sostenuti nel corso della carriera rinunciata alla struttura didattica competente, che valuta la non obsolescenza della formazione pregressa e definisce il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti e le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.
6. La decadenza dagli studi universitari interviene nei casi di cui all'articolo 31 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.
7. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un Corso di studio presentando Domanda motivata entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione all'anno accademico per il quale si richiede la sospensione temporanea come definiti nel "Manifesto degli Studi". La Domanda deve essere debitamente documentata e può essere presentata esclusivamente in presenza di una delle seguenti motivazioni: a) infermità grave e prolungata (da comprovare attraverso presentazione di adeguata certificazione); b) maternità/paternità; c) frequenza di studi all'estero. Fatto salvo il caso del punto c) per cui la sospensione può essere estensibile per la durata normale del proseguimento degli studi, la richiesta di sospensione può essere effettuata una sola volta nel corso della carriera universitaria e per una durata di un unico anno accademico. In caso di ottenimento di sospensione lo studente è tenuto al solo versamento di un contributo il cui ammontare è fissato nel "Manifesto degli Studi"; non è invece tenuto al versamento dei contributi previsti per l'annualità della carriera sospesa. Allo studente la cui carriera è stata temporaneamente sospesa è preclusa qualsiasi attività didattica ai fini della carriera, nonché la possibilità di sostenere alcun esame di profitto o discussione della Tesi di Laurea. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di decadenza.
8. Nel caso di riattivazione di una carriera universitaria temporaneamente sospesa, lo studente è tenuto al regolare pagamento del Contributo unico ed alla Tassa regionale previste per l'anno accademico a partire dal quale la carriera viene riattivata.
9. Lo studente, sia esso rinunciatario o decaduto o con carriera temporaneamente sospesa, non ha diritto alla restituzione ai contributi unici o rateizzati già versati, né alle sovrattasse, né al rimborso totale o parziale del Contributo unico e della tassa regionale, anche se egli sia risultato vincitore di borsa di studio ADISU o titolare di qualsivoglia altra agevolazione economica.

Articolo 11 **Trasferimenti**

1. Lo studente può trasferirsi in uscita verso altro Ateneo nei termini di cui all'Articolo 32 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Lo studente che intende trasferirsi ad altro Ateneo deve essere regolarmente iscritto ad un Corso di studi attivato presso l'Università LUM ed essere in regola con i relativi pagamenti dovuti all'Ateneo, alla data di presentazione della Domanda di trasferimento, secondo il sistema di contribuzione definito nel "Manifesto degli Studi". La presenza di eventuali tasse non corrisposte è condizione sospensiva del perfezionamento della Domanda di trasferimento. La Domanda di trasferimento deve essere presentata entro la data di scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per la presentazione della Domanda di iscrizione ad anni successivi al primo.
3. È dovuto un contributo per il trasferimento il cui ammontare è stabilito nel "Manifesto degli Studi".
4. Lo studente che presenta Domanda di Trasferimento dopo il termine previsto al comma 2 è tenuto alla previa iscrizione all'Anno Accademico in corso. Lo studente è inoltre tenuto al versamento delle relative rate di iscrizione previste nel "Manifesto degli Studi" che risultassero dovute alla data di presentazione della Domanda di Trasferimento.
5. A partire dalla data di presentazione della Domanda di Trasferimento non è più consentito sostenere alcun esame.
6. Lo studente trasferito ad altro Ateneo non può far ritorno alla LUM se non per giustificati motivi e non prima che sia trascorso un anno solare dalla data del rilascio del foglio di congedo. Lo studente che ottiene l'autorizzazione a ritornare sarà ammesso all'anno in corso a cui hanno diritto gli esami superati, indipendentemente dalla precedente iscrizione. Lo studente sarà tenuto a superare eventuali ulteriori prove integrative stabilite dall'Ateneo qualora necessario per adeguare la propria preparazione a quella degli studenti LUM.
7. Lo studente trasferito ad altro Ateneo non ha diritto alla restituzione ai contributi unici o rateizzati versati, né alle sovrattasse, né al rimborso totale o parziale del Contributo unico e della tassa regionale, anche se egli sia risultato vincitore di borsa di studio ADISU o titolare di qualsivoglia altra agevolazione economica.
8. Lo studente che intenda trasferirsi in ingresso in LUM proveniente da altro Ateneo deve presentare domanda entro il termine ultimo di scadenza dell'ultima rata di iscrizione prevista per il Corso di Studi nel "Manifesto degli Studi". La domanda dovrà essere accompagnata dalla richiesta di valutazione della carriera pregressa. I trasferimenti in ingresso per i Corsi a numero programmato tengono conto di quanto stabilito nei relativi Bandi e delle disposizioni in merito vigenti nell'Ateneo. Eventuali forme di agevolazioni della contribuzione dovuta dallo studente trasferito proveniente da altro Ateneo sono stabilite nel "Manifesto degli Studi".

Articolo 12

Esenzioni da tasse e contributi

1. L'Ateneo assicura esenzioni dal pagamento di tasse e contribuzioni, in garanzia del diritto allo studio, in favore dei capaci e meritevoli. L'esenzione totale consiste nell'esenzione dello studente - a cui è riconosciuta - dal pagamento del contributo unico per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di specializzazione. L'esenzione totale è riconosciuta nei soli limiti e condizionatamente all'effettiva assegnazione, con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e in favore della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro", di quota del contributo per le università non statali legalmente riconosciute di cui all'art. 2, comma 1, della L. 29 luglio 1991, n. 243 e di quota del contributo per assicurare l'uniformità di

trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 212 (convertito, con modificazioni, in L. 22 novembre 2002, n. 268). Sono destinatari dell'esenzione totale gli studenti che siano risultati beneficiari, con assegnazione definitiva, delle borse di studio riconosciute dall'Ente regionale per il Diritto allo Studio A.D.I.S.U. PUGLIA.

2. Ai fini dell'accesso all'esenzione totale di cui al presente articolo, l'Università LUM tiene conto della graduatoria definitiva dei beneficiari effettivi di borse di studio, per l'anno di riferimento dell'immatricolazione, o iscrizione ad anni successivi al primo, dello studente, stilata annualmente dall'A.D.I.S.U. PUGLIA, fino ad esaurimento della quota di finanziamento disposto dal M.U.R di cui al precedente comma 1. Il suddetto finanziamento sarà destinato per il 50% agli immatricolati al primo anno di corso e per il 50% agli iscritti agli anni di corso successivi al primo. L'Ateneo si riserva di variare le quote di ripartizione al fine di utilizzare eventuali avanzi non impegnabili ai sensi della graduatoria definitiva stilata dall'A.D.I.S.U. Puglia.
3. L'esenzione totale è riconosciuta esclusivamente mediante rimborso di quanto versato dallo studente. Lo studente che intenda beneficiare dell'esonero totale è tenuto ad assolvere preventivamente e integralmente agli obblighi di pagamento del contributo unico di immatricolazione o iscrizione, dell'imposta di bollo, e della tassa regionale per il Diritto allo Studio. Il mancato assolvimento ai predetti obblighi costituisce causa legittima del diniego del beneficio di esenzione.
4. L'Università LUM, a seguito di emanazione della graduatoria definitiva dell'A.D.I.S.U. PUGLIA darà comunicazione dei beneficiari dell'esenzione totale dal contributo unico universitario LUM. L'esenzione riconosciuta per l'anno accademico in cui la Domanda viene presentata non è automaticamente confermata per gli anni accademici successivi.
5. L'esenzione non può essere riconosciuta in favore di studente che si iscriva a singolo insegnamento. L'esenzione totale di cui ai precedenti commi non può essere cumulata con borse di studio o altri benefici comunque denominati concessi a qualsiasi titolo al medesimo studente.
6. L'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, in armonia con le politiche interne di bilancio e con i principi di economicità e sostenibilità finanziaria dell'Ateneo, si riserva di prevedere risorse, per l'esenzioni dal pagamento del contributo unico universitario LUM, in garanzia del diritto allo studio degli studenti con disabilità grave, con riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento). L'esenzione viene riconosciuta per l'anno accademico in cui è presentata la Domanda di immatricolazione o iscrizione e non è automaticamente confermata per gli anni accademici successivi. Per tal motivo lo studente interessato a ricevere il beneficio dovrà presentare alla competente Amministrazione dell'Ateneo, secondo le procedure di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo definite nel "Manifesto degli Studi", documentazione ufficiale comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla esenzione di cui al presente comma. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione, da parte dello studente, della documentazione sunnominata, l'Università LUM adotterà il provvedimento di esenzione.
7. Nel riconoscimento dell'esenzione l'Amministrazione dell'Ateneo terrà conto dell'ordine (data) di presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, con preferenza accordata alle documentazioni pervenute in data anteriore, sino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente per tale finalità.
8. Il regime delle esenzioni per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap di cui al precedente comma 6 non si applicano ai Master e Corsi di Formazione post-lauream.

Articolo 13

Esami e prova finale

1. L'essere in regola con i pagamenti relativi all'immatricolazione o all'iscrizione ad anni successivi al primo è condizione necessaria e non derogabile per poter sostenere gli esami di profitto e la prova finale per il conferimento del Titolo.

Articolo 14

Adeguamenti Tasse e Contributi

1. L'importo delle tasse e dei contributi sono annualmente aggiornate secondo le tabelle ISTAT e comunque in misura non superiore al 3% in incremento rispetto all'anno precedente.

Articolo 15

Contributi speciali

1. L'Ateneo rilascia duplicato della pergamena nei casi in cui l'originale sia andato smarrito, distrutto, deteriorato. Il duplicato è la riproduzione esatta del diploma originale cui si aggiunge la dichiarazione che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito, distrutto o danneggiato. Il duplicato può essere richiesto all'Amministrazione competente dell'Ateneo secondo le procedure e costi stabiliti nel "Manifesto degli Studi".
2. L'Ateneo rilascia duplicato della pergamena nel caso di modifica dei dati anagrafici. Il rilascio è possibile a richiesta dell'interessato stante l'esistenza comprovata di un provvedimento che autorizza la modifica anagrafica nei registri di stato civile. La richiesta di modifica della generalità dello studente anche nella banca dati dell'Ateneo e il contestuale rilascio di duplicato della pergamena con i dati corretti va inoltrata alla competente Amministrazione dell'Ateneo nei modi e con i costi previsti dal "Manifesto degli studi".
3. L'Ateneo rilascia ristampa della pergamena a seguito di furto, danneggiamento o smarrimento avvenuto prima della comprovata consegna all'interessato (ad esempio pergamena spedita, ma mai recapitata). Tale ristampa non rappresenta un "duplicato" e non comporta il pagamento di contributi.
4. L'Ateneo rilascia ristampa della pergamena nel caso di errori materiali di stampa imputabili all'interessato o all'Ateneo stesso. Le procedure per la richiesta all'Amministrazione competente dell'Ateneo sono stabiliti nel "Manifesto degli Studi". Nel caso di errori materiali imputabili all'Ateneo stesso, il rilascio della ristampa non comporta il pagamento di contributi.
5. L'Ateneo rilascia ristampa della pergamena a seguito di richiesta di studenti "alias" che hanno ottenuto sentenza definitiva ai sensi della legge 14 aprile 1982 n. 164 e ss.mm. ii che attribuisca loro un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita. Le procedure per la richiesta all'Amministrazione competente dell'Ateneo sono stabiliti nel "Manifesto degli Studi". Tale ristampa non rappresenta un "duplicato" e non comporta il pagamento di contributi.
6. Lo studente che non ha provveduto a pagare le tasse previste dal proprio corso di Studi e che intenda proseguire gli studi versa una "tassa di ricognizione" il cui importo è definitivo nel "Manifesto degli Studi".

Articolo 16

Regolarità contributiva

1. Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative a tutti gli anni di iscrizione non possono effettuare alcun atto di carriera. Non sono pertanto ammessi agli esami di profitto e all'esame di laurea e non possono:
 - a. ottenere il trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea;

- b. perfezionare la rinuncia agli studi;
 - c. ottenere certificati;
 - d. presentare domanda per le borse di collaborazione e altre borse;
 - e. esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.
2. Gli esami eventualmente sostenuti in situazione di irregolarità contributiva non vengono registrati nella carriera fino a che la posizione amministrativa non risulti regolarizzata. Qualora la carriera si concluda senza che la posizione sia stata regolarizzata, gli esami vengono annullati.

Casamassima, addì 26.02.2025

f.to
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
Prof. Emanuele Degennaro

